

# COMUNE DI LESSONA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

OGGETTO: Art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. Trasferimento per mobilità volontaria del sig dal Comune di al Comune di Lessona. Assunzione alle dipendenze del precitato Comune con inquadramento giuridico, a tempo pieno ed indeterminato, nella figura professionale di "Collaboratore Tecnico/Manutentivo, categoria professionale giuridica "B/3", ascritta all'Area Lavori Pubblici / Urbanistica / Edilizia Privata / Patrimonio, e con inquadramento economico nella posizione "B/4", con decorrenza 01.03.2020. Contratto individuale di lavoro.
**
L'anno duemila, il giorno, del mese di, a Lessona (BI), presso il Palazzo Municipale, Ufficio Finanziario e personale, ivi sito in Piazza G. Marconi n. 5, con la presente scrittura privata, avente per le Parti forza di legge.
TRA
il Comune di Lessona, codice fiscale, partita I.V.A, rappresentato dalla sig.ra rag. Michela Zago, nata a (), il, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, giusta decreto del Sindaco di nomina a Responsabile n. 5 del 21.05.2019;
${f E}$
il sig, nato a, il, residente a(), Via, codice fiscale, elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti, presso l'Ufficio Finanziario e Personale del Comune di Lessona.
PREMESSO
<ul> <li>che, sulla base di quanto emergente dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 5 del 25.02.2020 - che in copia si allega al presente contratto sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale -, il sig</li></ul>
CIO' PREMESSO
tra le Parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto appresso:
ART. 1
La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
Il Comune di Lessona, come sopra rappresentato, instaura con il sig un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento giuridico nella figura professionale di "Collaboratore Tecnico/Manutentivo, categoria professionale giuridica "B/3", ascritta all'Area Lavori Pubblici / Urbanistica / Edilizia Privata / Patrimonio, e con inquadramento economico nella posizione "B/4", per l'espletamento delle mansioni ed attribuzioni di cui all'allegato "B" al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, ivi incluse tutte le altre

attività strumentali ed accessorie necessarie alla erogazione della prestazione lavorativa e fermo restando che al lavoratore possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo definito nel presente articolo.

La data di assunzione in servizio e di decorrenza del presente contratto è fissata al 01.03.2020, fermo restando che, circa gli effetti giuridici ed economici, detto contratto si riallaccia al precedente rapporto di lavoro che il sig. \_\_\_\_\_\_ ha intrattenuto con il Comune di \_\_\_\_\_\_, Ente di provenienza.

L'eventuale mutamento di profilo costituirà oggetto di modifica del presente contratto da sottoscrivere tra le Parti. Il conseguimento di trattamento tabellare superiore nella categoria e il passaggio alla categoria superiore non costituiscono condizioni per procedere a nuova sottoscrizione del presente contratto.

Il lavoratore è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il dipendente è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento comunale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2016, esecutiva ai sensi di legge. Copia dei predetti Codice viene consegnata alla dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Inoltre, si fa presente che, in applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., qualora il dipendente, negli ultimi tre anni di servizio, dovesse essere adibito all'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, gli è inibito di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dello stesso dipendente.

#### ART. 3

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato, nel rispetto delle normative vigenti, secondo quanto stabilito dagli atti interni di organizzazione dell'Ente.

Il lavoratore è, altresì, tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti di legge, in relazione alle esigenze di servizio e secondo le disposizioni che ad egli saranno impartite dall'Amministrazione.

#### ART. 4

La sede istituzionale di servizio è presso il Comune di Lessona, Piazza G. Marconi n. 5 (sede legale), negli uffici e nei locali dell'Amministrazione ubicati sul territorio comunale di competenza.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni od attribuzioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni od attribuzioni.

## ART. 5

Ai fini dell'assunzione alle dipendenze del Comune di Lessona, il sig. \_\_\_\_\_\_ dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti della dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

#### ART. 6

Dalla data di decorrenza dell'assunzione la retribuzione annua tabellare sarà quella corrispondente alla categoria professionale e posizione economica indicata nell'articolo 2 del presente contratto. Gli importi della stessa saranno automaticamente adeguati ai valori fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Oltre alla suddetta retribuzione spetteranno il trattamento per anzianità nei valori eventualmente maturati presso l'Ente di provenienza, l'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto, eventuali indennità o altre voci del salario accessorio spettanti a termini del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del Contratto Collettivo Integrativo o di legge.

a		1								1	1. 1	1		C" 1				. 1	٠
<b>N11</b>	fiiffe	le com	netenze e	C111	successivi	ลิฮิฮากา	mamenti	verranno	onerate	le rifeniife	Cl1	leoge	<b>S1</b> 2	TISCA I	1 Che	a nrev	ident	71211	1
$\mathcal{L}^{u}$	· tutte	ic com	peterize e	bui	Buccessivi	ussioi	Humment	VCITUIIIO	operate	ic intendice	u	10550,	Diu	Hocus	1 011	J PIC V	100117	Liui	

ART.7
Il sig ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito, secondo la disciplina stabilita dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro. Durante tale periodo le spetterà la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Nell'anno di assunzione la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Sono fatti salvi i periodi di ferie maturati e non goduti presso l'Ente di provenienza.
ART. 8
Circa i permessi retribuiti, i permessi brevi, le assenze per malattia e gli infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio si fa esplicito rinvio alla disciplina stabilita dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.
Nel computo dei permessi e delle assenze di cui sopra si terrà conto di quanto maturato e goduto nell'Ente di provenienza.
ART. 9
Il rapporto di lavoro di cui al precedente art. 2 è regolato dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto.
ART. 10
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme di legge e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il comparto Enti Locali.
ART. 11
Il lavoratore autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dall'Ente ai sensi della normativa vigente in materia.
ART. 12
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto come in appresso, in uno a tutti gli allegati del presente contratto:
Il Comune di Lessona

Il Lavoratore

\*\*

### Allegato "B"

#### AREA LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA / PATRIMONIO

# FIGURA PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO/MANUTENTIVO CATEGORIA PROFESSIONALE GIURIDICA "B/3"

<u>MANSIONI</u>: in via generale svolge attività consistente nell'esecuzione di operazioni di lavoro tecnico-manuali a carattere specialistico nel campo della manutenzione del patrimonio comunale, della installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, strumenti ed apparecchiature, della conduzione di automezzi e macchine operatrici anche complesse e, in particolare, di scuolabus.

Le predette attività, che assolve in qualità di collaboratore tecnico/cantoniere/operaio professionale polivalente, sono svolte nell'ambito di istruzioni di massima impartite dalle figure professionali sovraordinate e dal Responsabile di riferimento, con autonomia circa l'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatele che, in via principale e, comunque, non esaustiva, si riferiscono ai servizi dell'Area Lavori Pubblici / Urbanistica / Edilizia Privata / Patrimonio.

Nelle attribuzioni proprie rientrano comunque lo svolgimento di compiti complementari, strumentali e sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro ascritti all'Area di assegnazione.

La suddetta attività può comportare anche il coordinamento degli addetti alle categorie inferiori.

Ha piena responsabilità sia per le attività direttamente svolte che per i compiti comunque attribuiti.

L'attività comporta la tenuta e cura di relazioni organizzative interne di tipo pure complesso anche tra più soggetti interagenti, di relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale e relazioni con gli utenti di natura diretta.